

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

NUOVE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI SUBINGRESSI NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI, CHIOSCHI, POSTEGGI EXTRAMERCATO, EDICOLE IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE RETI ELETTRICHE NELLE AREE DI MERCATO ATTREZZATE OVVERO DEGLI ONERI NECESSARI PER SERVIZI FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O DI NECESSITA'.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP*

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

PREMESSE

Richiamati:

- l'art. 17 - comma 3 – Sezione I - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021 che recita: *“Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo”*;
- l'Art 21-comma 1- c - Sezione I - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che cita tra le cause di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione il mancato pagamento del canone;
- l'art. 28 di “omesso o parziale pagamento” - Sezione I - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021;
- l'art. 11 - comma 3 – Sezione II - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021 che recita: *“Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo”*;
- l'Art 15 - comma 1- c - Sezione II - del nuovo REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che cita tra le cause di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione il mancato pagamento del canone;
- l'Art. 15 – comma 1- lett. f – Sezione II del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che cita tra le cause di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione *“il mancato pagamento degli oneri necessari per la manutenzione e la gestione delle reti idriche, fognarie ed elettriche, nelle aree di mercato attrezzate ovvero degli oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità;”*
- l' art. 22 - c.2 - Sezione II - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che recita *“L'autorizzazione o la concessione è negata in caso di morosità nel pagamento di precedenti canoni relativi a provvedimenti concessori e autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, per i quali non sia stato presentato un piano di rateizzazione accettato dall'Ufficio comunale competente alla riscossione del canone;*
- la Determina Dirigenziale n° 51/2019 nella quale si prescrive di non accogliere istanze di subentro per concessioni nei Mercati Settimanali Scoperti, nei Posteggi extramercato, Chioschi, Edicole presentate da imprese che si trovino già in condizione di morosità nei confronti dell'Amministrazione, per concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica;
- Nei mercati di via Fauchè, Osoppo e Papiniano, la gestione, manutenzione ed erogazione di energia elettrica per mezzo di colonnine di distribuzione a scomparsa è stata affidata, tramite convenzione in conformità agli atti citati in premessa, ai Consorzi appositamente costituiti presso mercati di riferimento;
- presso tali mercati, l'amministrazione comunale ha dato mandato ai rispettivi Consorzi per procedere con la riscossione degli importi nel rispetto di quanto stabilito nelle rispettive Convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art 3 - sezione II del Regolamento CUP e Canone Concessioni Mercati, è previsto che Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione specificando che nelle aree destinate a mercati, attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, possono essere posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni gli oneri necessari per la relativa manutenzione, utilizzo e gestione, ovvero oneri necessari per servizi finalizzati alla

sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità. Tali oneri saranno determinati nelle modalità disciplinate da appositi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti Uffici Comunali in relazione alla modalità di gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 13 - sezione II del Regolamento CUP e Canone Concessioni Mercati, Il titolare ha l'obbligo di versare gli oneri necessari per la manutenzione e la gestione delle reti idriche, fognarie ed elettriche, nelle aree di mercato attrezzate, ovvero gli oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità;

- ai sensi dell'art 15, comma1, lett. f) - sezione II del Regolamento CUP, in caso di mancati pagamenti degli oneri relativi all'erogazione dell'energia elettrica e alle spese di funzionamento degli impianti, l'Amministrazione deve procedere con l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti nei confronti dei gli operatori commerciali inadempienti;

Tenuto conto che:

affinché l'Amministrazione Comunale possa adottare i sopra citati provvedimenti nei confronti degli operatori commerciali interessati è indispensabile che:

- le somme richieste dai Consorzi agli operatori commerciali a titolo di spese obbligatorie per il funzionamento e la gestione dell'impianto elettrico siano state preventivamente assentite dall'Amministrazione Comunale;
- gli inviti al pagamento di tali somme siano stati formalmente notificati da parte dei Consorzi in forma scritta e con data certa agli Operatori interessati;
- i Consorzi abbiano formalmente segnalato all'Amministrazione Comunale le imprese morose che non ottemperano ai rispettivi obblighi di versamenti delle spese obbligatorie, fornendo le idonee documentazioni;

Tutto ciò premesso

- Nel rispetto dei citati art. 17 c3 Sezione I, art. 11 c.3 Sezione II e art. 15 – c. 1- lett. f – Sezione II del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI emerge la necessità di integrare le disposizioni in materia di procedimento istruttorio dei subingressi già assunte con Determina Dirigenziale n. 1902 del 10/03/2023 “Nuove disposizioni di servizio in ordine alla trattazione e modalità di controllo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei Mercati Settimanali Scoperti, Chioschi, Posteggi Extra mercato, edicole nonché alla relativa notifica e verifica dei pagamenti del canone CUP (EX COSAP).”
- Si rende necessario verificare che, in fase di subingresso, i soggetti coinvolti non siano tra le imprese segnalate dai Consorzi come morose per non aver ottemperato agli obblighi di versamento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli impianti disponendo che il subingresso possa perfezionarsi solo previo il pagamento delle suddette somme.

VISTO

- ✓ l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs n° 59 del 26.03.2010;
- ✓ il D.P.R. n°160 del 07.09.2010;
- ✓ la Legge Regionale n°6/2010 e s.m.i.;

- ✓ il nuovo Regolamento Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021, modificato con delibera di CC n° 90 del 05/12/2023;
- ✓ il "Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2013 come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9 marzo 2017;
- ✓ Il Regolamento per la gestione della Riscossione delle entrate comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 8/04/21;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale N. 1902 del 10/03/2023 "Nuove disposizioni di servizio in ordine alla trattazione e modalità di controllo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei Mercati Settimanali Scoperti, Chioschi, Posteggi Extra mercato, edicole nonché alla relativa notifica e verifica dei pagamenti del canone CUP (EX COSAP).";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2454 del 23/11/2012 di "Affidamento del servizio di erogazione dell'energia elettrica nell'area mercatale di Via Fauchè e di approvazione della Convenzione in favore del Consorzio del mercato Settimanale di Via Fauchè - C.F. 08000660962;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale N. 5655 del 05/07/2024 "Affidamento della gestione, manutenzione ed erogazione di energia elettrica per mezzo di colonnine di distribuzione a scomparsa per l'area mercatale di Via Osoppo/Piazza Velasquez, tramite Convenzione in favore del Consorzio del mercato settimanale scoperto di via Osoppo/Piazza Velasquez -C.F. 13385040962- Approvazione costi anno 2024 e criterio di ripartizione";
- ✓ la Determinazione Dirigenziale N. 5657 del 05/07/2024 "Affidamento della gestione, manutenzione e l'erogazione di energia elettrica per mezzo di colonnine di distribuzione a scomparsa per l'area mercatale di Viale Papiniano/ P.zza Sant'Agostino tramite Convenzione in favore Consorzio del mercato settimanale scoperto di Viale Papiniano/ P.zza Sant'Agostino - C.F. 13384880962-- Approvazione costi anno 2024 e criterio di ripartizione.";

DETERMINA

- di integrare con il presente atto le disposizioni in materia di procedimento istruttorio dei subingressi già assunte con Determina Dirigenziale n. 1902 del 10/03/2023 “Nuove disposizioni di servizio in ordine alla trattazione e modalità di controllo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei Mercati Settimanali Scoperti, Chioschi, Posteggi Extra mercato, edicole nonché alla relativa notifica e verifica dei pagamenti del canone CUP (EX COSAP) stabilendo quanto segue:
 - a. di non accogliere istanze in cui **i soggetti abbiano omesso il pagamento degli oneri necessari per la manutenzione e la gestione delle reti idriche, fognarie ed elettriche, nelle aree di mercato attrezzate ovvero degli oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità;**
 - b. **In sede di subingresso**, l'ufficio dovrà pertanto verificare, attraverso la consultazione dell'elenco dei soggetti inadempienti forniti dai rispettivi Consorzi nelle modalità descritte in premessa, l'esistenza di eventuali debiti in capo ad altri soggetti dagli stessi maturati nella qualità di affittuari, comodatari, Il perfezionamento del subingresso sarà subordinato al preventivo pagamento delle somme di cui sopra, da effettuarsi nelle modalità indicate dai Consorzi. In caso di mancato pagamento delle somme dovute nelle modalità prescritte, la concessione decade;
 - c. Che i procedimenti di cui alle lettere a), b), in relazione alle morosità di cui sopra, si articoleranno in 2 fasi:
- **la fase 1** che prevede un avvio al procedimento a 30 giorni con la richiesta di assolvimento del

- pagamento a favore del rispettivo Consorzio per una chiusura positiva dello stesso;
- **la fase 2**, avviata in caso di inosservanza della fase 1, comporta la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 30 giorni al termine dei quali, in caso di inottemperanza, si procederà al rigetto dell'istanza di subingresso;
 - l'efficacia delle sopra citate disposizioni è subordinata le seguenti condizioni:
 - le somme richieste dai Consorzi agli operatori commerciali a titolo di spese obbligatorie per il funzionamento e la gestione dell'impianto elettrico devono essere state preventivamente assentite dall'Amministrazione Comunale;
 - gli inviti al pagamento di tali somme devono essere stati formalmente notificati da parte dei Consorzi in forma scritta e con data certa agli Operatori interessati;
 - i Consorzi devono aver formalmente segnalato all'Amministrazione Comunale le imprese morose che non ottemperano ai rispettivi obblighi di versamenti delle spese obbligatorie, fornendo le idonee documentazioni,
- d. che il presente atto avrà efficacia dal 17/03/2025;
- e. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito <https://www.comune.milano.it> e nella sezione in "Primo Piano" del portale Fareimpresa Comune di Milano <http://fareimpresa.comune.milano.it>.

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)